



**COMUNE DI CONCO**  
*(Provincia di Vicenza)*

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 7 del 14/01/2016

**REGOLAMENTO**

**DELL'IMPOSTA DI**  
**PUBBLICITA'**

**E**

**DEL DIRITTO SULLE**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Gestione del servizio</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 4</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>GLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	
<i>Art. 4</i>	<i>Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Quantità degli impianti pubblicitari</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Piano generale degli impianti – Criteri</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Impianti privati e impianti su beni di proprietà comunale</i>	<i>Pag. 6</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>	
<i>Art. 10</i>	<i>Oggetto dell'imposta</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Soggetto passivo dell'imposta</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Soggetto attivo dell'imposta</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Responsabilità, decadenza revoca dell'autorizzazioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Domanda e documentazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Non necessità dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Materiale pubblicitario abusivo</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Rimozione o spostamenti dei mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Determinazione e calcolo dell'imposta</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Maggiorazioni di imposta</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Riduzioni dell'imposta</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Pubblicità effettuata con veicoli</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Le insegne</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Esenzioni dall'imposta</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Pagamento dell'imposta</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 15</i>

<b>Capo Quarto</b>	<b>DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	
<i>Art. 32</i>	<i>Istituzione e finalità del servizio</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Modalità di effettuazione di pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Riduzioni del diritto</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Pagamento del diritto</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Esenzioni dal diritto</i>	<i>Pag. 18</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
<i>Art. 39</i>	<i>Sanzioni tributarie</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Sanzioni amministrative</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 19</i>
<b>Allegato A</b>	<b>PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI</b>	<i>Pag. 20</i>
<b>Allegato B</b>	<b>UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<i>Pag. 23</i>
<b>Allegato C</b>	<b>TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA'</b>	<i>Pag. 24</i>
<b>Allegato D</b>	<b>TARIFFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<i>Pag. 26</i>

# CAPO PRIMO

## Disposizioni generali

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:

- per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
- per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
- per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

### **Art. 2**

#### **Gestione del servizio**

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è un'entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 5 a 17) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito in forma diretta o mediante concessione a terzi.

### **Art. 3**

#### **Funzionario Responsabile**

*(Art. 11 D.Lgs. 507/93)*

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

2. Le autorizzazioni del funzionario responsabile dovranno essere numerate con numerazione annuale progressiva.

# **CAPO SECONDO**

## **Gli impianti per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni**

### **Art. 4**

#### **Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni**

*(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)*

Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati e descritti nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI, di cui all' allegato "A" al presente regolamento del quale costituisce parte integrante.

### **Art. 5**

#### **Quantità degli impianti pubblicitari**

*(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)*

1.La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nell'allegato B al presente regolamento ed è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

### **Art. 6**

#### **Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni**

*(Art. 18 del D.Lgs. 507/93)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

2.La superficie minima complessiva per ogni mille abitanti da adibire agli impianti pubblicitari in Comune di Conco è così determinata:

POPOLAZIONE AL 31/12/2014                       $2174 * 12/1000 = \text{mq } 26,00$

### **Art. 7**

#### **Piano Generale degli Impianti – Criteri**

*(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)*

1. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio Comunale.

2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) ed al regolamento di polizia municipale .

3. Il Piano Generale degli Impianti può essere modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

4. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.

### **Art. 8**

#### **Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 70 per cento alle affissioni di natura commerciale.

### **Art. 9**

#### **Impianti privati e impianti su beni di proprietà comunale**

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale altri impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabilita nell'allegato A al presente regolamento.

2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.

3. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( TOSAP) , ovvero il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

4. E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, sugli alberi, sui dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

## **CAPO TERZO**

### **Imposta Comunale sulla Pubblicità**

#### **Art. 10**

##### **Oggetto dell'imposta**

*(Art. 5 D.Lgs. 507/93)*

1.La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2.Le tipologie pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93 sono:

- PUBBLICITA' ORDINARIA (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, scritte e simili non disciplinati espressamente da altri articoli del medesimo D.Lgs.) ;
- PUBBLICITA' CON VEICOLI ;
- PUBBLICITA' LUMINOSA con pannelli luminosi , anche a messaggi variabili e tramite proiezioni ;
- PUBBLICITA' TRAMITE distribuzione di materiale (volantinaggio), tramite aeromobili o tramite palloni frenati.
- PUBBLICITA' SONORA .

#### **Art. 11**

##### **Soggetto passivo dell'imposta**

*(Art. 6 D.Lgs. 507/93)*

1.Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2.E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 12**

##### **Soggetto attivo dell'imposta**

1.L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata l'installazione dei mezzi pubblicitari.

#### **Art. 13**

##### **Autorizzazione**

*(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)*

1. Chiunque intenda installare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione comunale.

2. Il Responsabile dell'ufficio competente, acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda **entro il termine massimo di 5 giorni dalla presentazione della richiesta.**

3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale Legge n.1497/39 Legge n. 431/85 e successive modificazioni e vincolo storico-architettonico Legge n.1039/39, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dalla Commissione edilizia.

4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni eventuale richiesta.

5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.

#### **Art. 14**

#### **Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.

2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.11 del regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.

4. L'autorizzazione decadrà quando:

a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata

b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati.

c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 15**

#### **Domanda e documentazione**

*(Art. 8 D.Lgs. 507/93)*

1. Per ottenere l'autorizzazione gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi apposita domanda in carta legale utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dall'Ufficio **entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell'inizio della pubblicità.**

2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;

b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione della pubblicità;



c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla c.c.i.a.a.

d) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente regolamento.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) documentazione fotografica (formato minimo centimetri ) dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte.

b) documentazione tecnica dalla quale risulti un prospetto tale da rendere capibile l'ingombro, le dimensioni occupate e l'aspetto stesso dell'impianto in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare.

c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario.

d) per la pubblicità su proprietà privata, il nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità.

4. Dev'essere richiesta l'autorizzazione anche :

a) nel caso di installazione di cartelli freccie, pannelli stradali e mezzi simili.

b) nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Nel caso di presentazione di domande incomplete o comunque presentate fuori termine, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione.

## **Art. 16**

### **Non necessità dell'autorizzazione**

1. Per le forme pubblicitarie elencate dall'art. 28 per le quali è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 13 del presente regolamento ad eccezione delle insegne commerciali, per le quali, anche se è prevista l'esenzione dall'imposta fino a 5 mq, è sempre obbligatoria l'autorizzazione.

## **Art. 17**

### **Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade**

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 23 D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Codice della strada) e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni.

2.Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art.23 comma 3 D.lgs. 285/92.

3.Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

### **Art. 18**

#### **Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1.Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2.L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi anche della relativa autorizzazione, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

### **Art. 19**

#### **Materiale pubblicitario abusivo**

1.Sono considerate abusive:

a) le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati.

b) ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

c)le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. La pubblicità abusiva deve essere immediatamente rimossa tramite avviso all'interessato, con diffida al ripristino dell'immobile occupato entro il termine indicato nell'avviso stesso.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili eventuali spese sostenute.

### **Art. 20**

#### **Rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari**

1. Il Responsabile dell'ufficio competente ha la facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento anticipato di qualsiasi mezzo pubblicitario quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.

2. Nel caso di rimozione anticipata, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, senza pretendere qualsiasi altro rimborso, compenso o indennità.

3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario a scadenza dell'autorizzazione.

4. La rimozione comprende anche il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

### **Art. 21**

## Modalità di applicazione dell'imposta

(Artt. 12,13,14 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta è dovuta **sulla superficie occupata**, espressa in metri quadrati, e **per anno solare** di riferimento per le seguenti fattispecie:

- a) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi;
- b) pubblicità effettuata mediante affissione di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
- c) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli di uso pubblico o privato;
- d) pubblicità effettuata per conto altrui con insegne o pannelli luminosi, con lampadine o con controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi.

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

- a) pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: **l'imposta è applicata per giorno**, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
  - b) pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: **l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato** e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;
  - c) per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: **l'imposta è dovuta per ogni giorno** o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
  - d) pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: **l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno** o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
  - e) pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: **l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno** o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.
3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

## Art. 22

### Determinazione e calcolo dell'imposta

(Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari, (comprese le insegne) delle seguenti tipologie:
  - a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.
  - b) polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Art. 23** **Tariffe**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al comune un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni o le esenzioni previste dal presente regolamento.
2. Il comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, stabilisce che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate ogni anno entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

### **Art. 24** **Maggiorazione di imposta**

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).
2. La tariffa è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).
3. La tariffa è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, manifesti e simili su apposite strutture.
4. La tariffa è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5

### **Art. 25** **Riduzioni dell'imposta** *(Art. 16 del D.Lgs. 507/93)*

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Art. 26**

#### **Pubblicità' effettuata con veicoli**

*(Art. 13 del D.Lgs. 507/93)*

1. Per la pubblicità' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicità' ad anno solare in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati sul veicolo.

2. Nel caso di pubblicità' effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

- a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (es. taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);
- b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, al 50% ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);
- c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);
- d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità' effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza.

3. Per i veicoli di cui alla lettera d) non e' dovuta l'imposta se la pubblicità' indica il marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta sul mezzo non più di due volte e purché ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

### **Art. 27**

#### **Le insegne**

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, contenente l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata ( si intende insegna anche il marchio del prodotto commercializzato o il servizio offerto purché essi siano contenuti nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell'impresa)

2. Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario

3. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, stabilisce che *"l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati."*

Sono esenti pertanto le insegne che contengono:

- la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (ad esempio, con la semplice scritta "Bar" o "Alimentari")
- la precisa individuazione dell'esercizio commerciale (ad esempio, "Bar Bianchi" o "Alimentari Azzurri")
- la generica individuazione dell'esercizio commerciale, realizzata con l'indicazione del nominativo del titolare (ad esempio, la semplice scritta "da Giovanni")
- l'indicazione, precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (ad esempio, "Bar Alfa-Caffè Beta")

## **Art. 28**

### **Esenzioni dall'imposta**

*(Art. 17 del D.Lgs. 507/93)*

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
- g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) le insegne di attività commerciali con superficie complessiva fino a 5 mq; per le superfici superiori a 5 mq l'imposta si applica all'intera superficie (commi 5 e 6 dell'art. 2-bis della legge n. 75 del 2002).

### **Art. 29**

#### **Esclusioni dall'imposta**

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).
2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).
3. Non si fa luogo al pagamento dell'imposta per importi fino a € 5,00 annui.

### **Art. 30**

#### **Pagamento dell'imposta**

1. Il pagamento dell'imposta di pubblicità permanente ( di durata annuale) deve essere effettuato anticipatamente in un'unica soluzione mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al comune entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'Ufficio tributi, ogni anno, in prossimità della scadenza del 31 gennaio , invia un avviso per ricordare la data di scadenza e i dati della posizione in carico; all'avviso viene allegato un bollettino di conto corrente postale, già compilato in ogni parte per il pagamento dell'imposta.
3. La pubblicità temporanea, invece, deve essere versata anticipatamente o contestualmente alla richiesta presso l'Ufficio Tributi del Comune, ovvero mediante conto corrente postale intestato al Comune o presso la Tesoreria comunale.

### **Art. 31**

#### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

## **CAPO QUARTO**

### **Diritto sulle Pubbliche Affissioni**

#### **Art. 32**

##### **Istituzione e finalità del servizio**

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 507/1993 , il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **Art. 33**

##### **Soggetto passivo**

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

#### **Art. 34**

##### **Modalità di effettuazione di Pubbliche Affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono presentare la richiesta di commissione su fac simile messo a disposizione dall'Ufficio Tributi , consegnare direttamente o far pervenire, a loro spese, i manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 5 GIORNI DALL'INIZIO DELL'AFFISSIONE.** Le locandine verranno timbrate dall'Ufficio Tributi con l'indicazione del giorno di scadenza dell'affissione.
3. La consegna dei manifesti da esporre dev'essere effettuata presso l'Ufficio Tributi entro il termine perentorio di 5 giorni dall'inizio dell'affissione.
4. Qualora l'affissione debba iniziare in giorni festivi ( sabato e domenica), i manifesti dovranno pervenire entro il termine di cui al comma 3.



5. L'affissione richiesta verrà effettuata utilizzando le postazioni già presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili nel capoluogo o in una o più frazioni deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita.
11. Presso l'Ufficio Tributi devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; dev'essere detenuto inoltre il registro cronologico delle commissioni.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Il materiale abusivamente affisso all'interno e all'esterno dagli spazi stabiliti sarà immediatamente rimosso e verrà riconosciuta la responsabilità solidale a colui o a coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e alla ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
14. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge penali, civili e fiscali, vigenti in materia.

### **Art. 35 Tariffe**

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto il pagamento di un diritto, nella misura risultante dalle tariffe stabilite di anno in anno con delibera di Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.
3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto.

### **Art. 36 Riduzioni del diritto**

1. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al **50%** :
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto 507/1993;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

**Art. 37**  
**Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato anticipatamente o contestualmente alla richiesta del servizio presso l'Ufficio Tributi del Comune, ovvero mediante conto corrente postale intestato al Comune o presso la Tesoreria comunale.

2. L'Ufficio Tributi rilascerà apposita ricevuta attestante il pagamento avvenuto.

**Art. 38**  
**Esenzioni dal diritto**

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a € 5,00;

# CAPO QUINTO

## Disposizioni finali

### **Art. 39** **Sanzioni tributarie**

L'Ufficio Tributi svolge anche attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d'ufficio al fine di verificare eventuali violazioni, che, ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs. 473/97 e 13 del D.Lgs. 471/97, possono consistere in:

- 1) Mancata presentazione della prescritta dichiarazione prima di iniziare la pubblicità (omessa dichiarazione) – sanzione del 100% dell'imposta dovuta.
- 2) Pubblicità risultante non conforme a quanto inserito nella dichiarazione, in particolare in merito a tipologia e dimensioni (infedele dichiarazione) – sanzione del 50 % dell'imposta dovuta.
- 3) Mancato o parziale pagamento oppure pagamento effettuato oltre la scadenza (omesso/tardivo versamento) – sanzione del 30% dell'imposta dovuta.

A seguito dell'accertata violazione l'ufficio Tributi trasmette, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296/06, un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio e contestuale atto di irrogazione di sanzioni amministrative e tributarie.

- 4) Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura di legge.

### **Art. 40** **Sanzioni amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, e dell'Ufficio Tecnico, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

### **Art. 41** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01.01.2016

## **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 1 Oggetto del Piano.**

Oggetto del presente Piano è la definizione delle tipologie, dei quantitativi e dei criteri distributivi degli impianti pubblicitari all'interno del territorio urbano del Comune di Conco, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

1.

### **Art. 2 – Obiettivi del Piano.**

1. L'obiettivo principale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari consiste nel regolamentare la quantità e la distribuzione complessiva degli impianti pubblicitari, imponendo così la rivisitazione di quelli esistenti che spesso risultano in contrasto con quanto stabilito dal NUOVO CODICE DELLA STRADA.

2. Il potenziamento degli impianti, l'adozione di caratteristiche tipologiche e dimensionali compatibili con l'ambiente in cui vengono installati e la loro rispondenza ad esigenze di sicurezza in ambito stradale, rappresentano le strategie attuate dall'Amministrazione Comunale per sopperire all'attuale vuoto normativo.

3. Il Piano, pertanto, ha lo scopo di individuare la tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati, la loro collocazione sul territorio tenendo conto delle particolari esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della salvaguardia dei beni culturali ed ambientali e della viabilità cittadina.

4. I mezzi pubblicitari non devono porsi sul territorio comunale come elementi di disturbo all'estetica ed all'ambiente naturale, ma, al contrario, ove possibile, devono diventare veri e propri elementi di arredo, in particolar modo nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici, di culto ed a quelli storici e di uso pubblico.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione del Piano.**

Il Piano prende atto dell'attuale configurazione spaziale dei centri abitati e disciplina, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari sia pubblici che privati.

Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Non vengono quantificati dal presente Piano:

1. le insegne di esercizio su proprietà privata o su immobili di proprietà comunale dati in uso, locazione o concessione;

2. le insegne, le targhe e simili non luminose apposte su suolo pubblico per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

3. i segnali turistici e di territorio di cui all'art.134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

5. gli impianti pubblicitari di servizio di cui al comma 7 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 quali le pensiline e le paline delle fermate autobus, gli orologi, le transenne parapetonali, i cestini porta rifiuti, i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le panchine, i quadri planimetrici;
6. gli impianti per la pubblicità temporanea ;
7. gli impianti pubblicitari ubicati internamente ed esternamente alle strutture sportive;
8. gli impianti pubblicitari non soggetti ad autorizzazione di cui al successivo art. 45;
9. gli impianti per la pubblicità da realizzarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
10. la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e/o all'esterno di veicoli in genere, di vetture, autobus, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato di cui all'art. 13.
11. la pubblicità effettuata con palloni frenanti e simili, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini anche se effettuata su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;
12. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
13. la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

#### **Art. 4 – Quadro normativo.**

Le norme contenute nel presente Piano sono conformi al quadro normativo nazionale e precisamente:

1. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
2. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- 3 D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360;
- 4 D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
- 5 L. 7 dicembre 1999, n. 472;

#### **Art. 5 – Definizione degli impianti pubblicitari e criteri di specificazione.**

S'intendono impianti o mezzi pubblicitari i manufatti definiti dall'art.37 del D.P.R. 16.9.1996, n.610, che ha modificato l'art.47 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), che qui di seguito vengono elencati:

1. **insegna di esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce diretta;
2. **cartello**: quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia per luce propria che per luce indiretta;
3. **preinsegna**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da una freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea

struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di svolgimento dell'attività. Può essere installata in un raggio di 5 Km. Dalla sede dell'esercizio, e non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta;

**4. manifesto:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie e su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta;

**5. striscione – locandina – stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. Ai sensi dell'art. 51, comma 10 del D.P.R. 495 del 1992 l'esposizione di detti impianti è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce;

**6. Pensilina – Palina – Orologio – Transenna parapetonale – Cestino porta rifiuti – Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani – Panchina:**

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di un servizio di pubblica utilità, rigidamente fissato al suolo, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari.

### **Criteri di specificazione:**

a) Sistemazione. Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- 1) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- 2) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- 3) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

b) Dimensione e posizione delle insegne di esercizio e simili.

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- 1) gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a m 2.50 dal piano stradale;
- 2) gli impianti installati su fabbricati nelle vie e piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a m 2.50 dal piano stradale.
- 3) la collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a m 2.50.
- 4) le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di m 2.50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

## UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

### INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

La localizzazione degli impianti pubblicitari è suddivisa per zone.

Per ciascuna zona è indicata la collocazione approssimativa, la tipologia di spazio occupata, la superficie destinata all'affissione.

#### A1 - capoluogo

1. Via Reggenza 7 Comuni  
TIPOLOGIA DI SPAZIO: Plancia Monofacciale  
Dimensione 800\*200 di cui:  
n. 5 plancia 140\*200  
n. 1 plancia 100\*140

TOTALE SPAZIO DISPONIBILE MQ. 16,00

#### A2 – Frazione di

- |               |          |                          |                |
|---------------|----------|--------------------------|----------------|
| 1.            | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq.....        |
| 2.            | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq.....        |
| 3.            | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq.....        |
| 4.            | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq.....        |
| <b>TOTALE</b> |          |                          | <b>mq.....</b> |

#### A3 – Frazione di

- |    |          |                          |         |
|----|----------|--------------------------|---------|
| 1. | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq..... |
| 2. | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq..... |
| 3. | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq..... |
| 4. | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq..... |

#### **BACHECHE**

- |    |          |                          |         |
|----|----------|--------------------------|---------|
| 1. | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq..... |
| 2. | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq..... |
| 3. | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq..... |
| 4. | Via_____ | TIPOLOGIA DI SPAZIO_____ | mq..... |

## ALLEGATO C

# TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA'

### 1.PUBBLICITA' ORDINARIA

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, manifesti ,locandine, targhe,standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, l'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

€ 11,36

### 2.PUBBLICITA' CON VEICOLI

Pubblicità effettuata con veicoli di ogni genere, esterna o interna, l'imposta è dovuta per anno solare , nelle seguenti modalità:

- veicoli con portata superiore a 3.000kg € 74,36
- veicoli con portata inferiore a 3.000 kg € 49,57
- veicoli non compresi nelle due precedenti categorie € 24,78

Nel caso in cui i veicoli abbiano il rimorchio, la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli adibiti a trasporto pubblico, l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;per i veicoli a linea interurbana l'imposta è dovuta metà ciascuno dai comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli ad uso privato, l'imposta è dovuta ad anno solare al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede legale, in caso di impresa.

Non è dovuta l'imposta se sul veicolo vi è l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purchè l'insegna non sia apposta più di due volte e purchè ciascuna non superi il mezzo metro quadro.

### 3.PUBBLICITA' LUMINOSA

Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuati su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta a giorno , indipendentemente dal numero di messaggi o dalla superficie occupata:

€ 2,58

Se la durata è superiore a 30 giorni, su applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

### 4.PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI

Pubblicità effettuata mediante la distribuzione di manifesti o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altro materiale, è dovuta l'imposta per ogni giorno



per persona , indipendentemente dalla quantità e misura del materiale distribuito, in base alla seguente tariffa: € 2,58

## **5.PUBBLICITA' SONORA**

Pubblicità mediante amplificatori e simili, la tariffa è giornaliera:

€ 7,74

Se la durata delle fattispecie di cui ai punti 1 e 2 è inferiore ai tre mesi, la tariffa applicata ad ogni mese o sua frazione è pari ad 1/10.

Se la superficie delle fattispecie di cui ai punti 1 e 2 è compresa fra 5,5 e 8 mq la tariffa è maggiorata del 50%;se superiore a mq. 8 è maggiorata del 100%.

Se la pubblicità di cui al punto 1 è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 50%.

## **ALLEGATO D**

# **TARIFFE DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per il calcolo del diritto si individua innanzitutto il numero complessivo di fogli, moltiplicando il numero di manifesti ricevuti per il numero di fogli secondo il seguente prospetto:

**FORMATO 70 X 100= 1 FOGLIO**

**FORMATO 100 X 140 = 2 FOGLI**

**FORMATO 140 X 200 = 2 FOGLI**

**FORMATO 200 X 140 = 4 FOGLI**

**FORMATO 200 X 280 = 8 FOGLI**

**FORMATO 600 X 280 = 10 FOGLI**

Il diritto sulle pubbliche affissioni si calcola quindi moltiplicando il numero dei fogli ottenuto per il numero dei giorni di affissione e per la tariffa di seguito indicata:

per i primi 10 giorni € 1,14/foglio/giorno

per ogni giorno successivo al 10° € 0,34/foglio/giorno